

Un quesito sul Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 ed obbligo di invio della comunicazione di notizia di reato al PM

Domanda: Se un organo di polizia giudiziaria rileva che esistono i presupposti per l'applicazione del decreto sulla "tenuità del fatto", può scegliere direttamente di non inviare la comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero per un reato ambientale?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Assolutamente no! Stiamo ricevendo diverse e-mail che propongono questo dubbio da parte di alcuni organi di polizia giudiziaria ambientale. Va sottolineato che i principi del nuovo decreto sulla "tenuità del fatto" (Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28) sono comunque di competenza della magistratura, e dunque in ogni caso prevedono un esame ed una decisione giurisdizionale dopo l'esame del pubblico ministero e dopo - comunque - di un giudice. Peraltro non esiste alcun automatismo (come qualcuno potrebbe erratamente ritenere) nella applicazione di tale decreto in relazione a tutti i reati per i quali la pena massima prevista lo rende (solo) potenzialmente applicabile: va effettuata una verifica caso per caso, sulla base di parametri complessi e questo da parte del magistrato.

Quindi, sarebbe fortemente improprio e omissivo scegliere da parte di un organo di polizia giudiziaria di non inviare la comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero, perché di fatto verrebbe questa sua scelta illegittima a supplire alla decisione della magistratura requirente e giudicante.

Pubblicato 11 maggio 2015